



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 del 09-06-2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STAGIONALE AL SIG. CHIARAMONTE EUGENIO FABRIZIO, TITOLARE DELL'OMONIMA ATTIVITÀ COMMERCIALE, SITA IN ALIA IN VIA GARIBALDI 91, VALEVOLE FINO AL 31 DICEMBRE 2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che è stato pubblicato avviso pubblico del SUAP, prot. 7301 del 17 maggio 2023, pubblicato dal 18 maggio 2023, anche sul sito istituzionale del Comune di Alia, che disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico con strutture esterne all'aperto (dehors) in regime autorizzatorio semplificato, in applicazione del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, che ha disposto la proroga dell'art. 9 ter, comma 5 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 176 al 31 dicembre 2023, salva disdetta dell'interessato.

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 7833 del 26 maggio 2023 la ditta Chiaramonte Eugenio Fabrizio, titolare del locale sito in via Garibaldi, 91 in Alia, ha richiesto l'occupazione di suolo pubblico a carattere stagionale fino al 31/12/2023 mediante la collocazione di una pedana in legno amovibile per mq. 18 adiacente l'attività di Pizzeria da asporto, senza alcun servizio ai tavoli, in via Garibaldi, 91, allegando planimetria in scale 1:100 e relazione tecnica illustrativa a firma di un tecnico abilitato, confermando gli spazi e le prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione concessa determina dirigenziale n. 537 del 12/08/2022;
- che in data 6 giugno 2023, con nota prot. interno n. 8318 sono stati richiesti i pareri di competenza al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Urbanistica del Comune di Alia;
- che in data 8 giugno 2023, prot. interno n. 8450 è stato acquisito parere favorevole all'occupazione del suolo pubblico stante che la struttura non intralcia il transito veicolare;
- che in data 9 giugno 2023, con nota prot. n. 8506 è stato acquisito il parere favorevole da parte del servizio Urbanistica per la collocazione della pedana in legno su struttura portante in metallo evidenziando che prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la SCIA;
- che il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento del canone Unico Patrimoniale;
- che l'autorizzazione alla collocazione della pedana in legno e metallo, amovibile di mq. 18, è a carattere stagionale e valida fino al 31 dicembre 2023, con l'obbligo di procedere allo smontaggio, subito dopo la scadenza;

ACQUISITA agli atti di ufficio la ricevuta di pagamento datata 09/06/2023 per l'anno 2023 di €. 347,76 per mq. 18 di suolo pubblico da occupare, che corrisponde all'importo comunicato dall'Ufficio Canone Patrimoniale;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come

modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la determina la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di "conferimento incarico di posizione organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2, 3 e 4";

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni del Consiglio Comunale n. 16 del 23 aprile 2021;

VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE DI DETERMINARE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di autorizzare, di conseguenza, il sig. CHIARAMONTE Eugenio Fabrizio, titolare dell'attività commerciale di Pizzeria da asporto senza servizio ai tavoli – sita in via Garibaldi, 91, ad occupare mq. 18 di suolo pubblico a carattere stagionale fino al 31 dicembre 2023, nell'area antistante il proprio esercizio commerciale mediante la collocazione di una pedana in legno su struttura portante in metallo, amovibile, con le caratteristiche tecniche allegate alla presentazione dell'istanza prot. n. 7833 del 26 maggio 2023, da realizzare previa presentazione della SCIA al competente ufficio;

3-rispettare, tutti gli impegni assunti e le dichiarazioni contenute nella precedente istanza prot. n. 9164/2022 che qui si intendono riportati e trascritti;

4-di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del regolamento del canone Unico patrimoniale è **fatto obbligo** al concessionario:

- di procedere allo smontaggio della pedana, subito dopo la scadenza fissata al 31 dicembre 2023;
- di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese
- l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
- Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del DPR 495/1992.

Si avverte, altresì:

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento del canone Unico patrimoniale che:

- L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme

vigenti.

- Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

- Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

- Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del canone Unico Patrimoniale:

Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Ai sensi dell'art. 13 del Canone Unico Patrimoniale:

La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;

- violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;

- vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;

- il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 15 giorni dalla data del rilascio;

- l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 15 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;

- In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Canone Unico Patrimoniale:

- Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

- Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

- Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

5-di dare atto che la presente istanza è stata prodotta in regime autorizzatorio semplificato, in regime autorizzatorio semplificato, in applicazione del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, che ha disposto la proroga dell'art. 9 ter, comma 5 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 176 al 31 dicembre 2023, salva disdetta dell'interessato.

6-di dare atto che sono stati assolti gli obblighi sull'imposta di bollo con marca da bollo di €. 16:00 Identificativo 01201824924002;

- che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche

potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

Ø -che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Salvatore Ventimiglia, Area Istruttori;

Ø Di notificare copia del presente provvedimento all'interessato e al Comando di Polizia Municipale;

Ø che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;

Ø -che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Alia, 9 giugno 2023

Il responsabile del procedimento
Salvatore Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di di cui sopra;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:

DETERMINA

- **di approvare** e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL RESPONSABILE DEL SUAP"
Rag. Santa SIRAGUSA